

COMUNE DI SINALUNGA

(Provincia di SIENA)

Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee

Art. 1 Scopi del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi statutari e nell'ambito del sostegno alle forme associative dei cittadini, favorisce le manifestazioni da esse promosse nel rispetto del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento si prefigge lo scopo di disciplinare, in particolare, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in tali occasioni che, per la loro natura, originano un raduno straordinario di persone.
3. L'Amministrazione Comunale, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario programma annuale delle manifestazioni previste che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 2 Caratteristiche delle manifestazioni

1. Possono essere organizzate sul territorio comunale manifestazioni temporanee quali sagre, feste ed altre iniziative a carattere ricreativo, culturale, religioso, benefico, organizzate da qualunque soggetto purché avente sede nel Comune, ed in particolare da associazioni ricreative, culturali, sportive, religiose, benefiche nonché di tipo politico, da partiti, organizzazioni e sindacati.
2. Durante le sopradette manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, nell'ambito dell'area individuata.
3. Le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, in quanto applicabili, in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone.
4. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal dichiarante l'inizio di attività o eventualmente, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicate.

Art. 3 Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1. In occasione delle manifestazioni che comportano una riunione straordinaria di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45 della L.R. n° 28/2005.
2. L'attività temporanea di somministrazione non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

Art. 4 Adempimenti e requisiti igienico – sanitari

1. Per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee dovranno essere osservate, sotto il profilo igienico sanitario, le procedure di notifica ex Reg. CE 852/04 e Reg. Regionale di cui al D.P.G.R.T. n° 40/R del 1.8.2006 ed i requisiti disciplinati dall'Ordinanza del Ministero della Sanità. Del 3/4/02, nonché dagli allegati al Regolamento CE n° 852/2004.

Art. 5 Validità temporale dell'attività temporanea

1. Le dichiarazioni di inizio attività disciplinate dall'art. 45 della L.R. n° 28/2005 relative alle attività temporanee sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i locali o per le aree a cui si riferiscono e devono essere presentate da ogni soggetto organizzatore della manifestazione.
2. Le suddette D.I.A., ora S.C.I.A. ai sensi dell'art. 19 della L. n° 241/90, come modificata dalla L. n° 122/2010, devono essere presentate prima della data di inizio della manifestazione unitamente alla D.I.A. in materia igienico sanitaria.

Art. 6 Preparazione pasti

1. La preparazione dei pasti dovrà avvenire presso gli ambienti della manifestazione.

2. Qualora i pasti vengano preparati in locali diversi, sempre a cura degli organizzatori, dovranno essere trasportati sul luogo della manifestazione secondo le indicazioni e prescrizioni della Az. USL n° 7.

Art. 7 Limiti di durata

1. La durata massima di una manifestazione temporanea che prevede la somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere superiore a:

- 17 giorni per ciascun soggetto organizzatore;

2. Sono considerati il medesimo soggetto organizzatore anche le sottostrutture organizzative di qualsiasi tipo di associazione solo se fanno riferimento alle medesime coordinate fiscali.

3. Sono esclusi dal conteggio i giorni eventualmente necessari per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature ed i giorni nei quali non viene effettuata somministrazione.

4. In caso di mancata effettuazione di manifestazioni già inserite nel calendario/programma, è consentito al soggetto attuatore, la ri-proposizione della manifestazione solo per motivi del tutto eccezionali e qualora non coincida con manifestazioni già programmate nella solita località.

Art. 8 Monte giorni complessivo ed ambiti territoriali

1. Il monte giorni complessivo per le manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande è contingentato nel limite n° 150 giorni totali nel corso dell'anno solare per manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande nel corso dell'anno che si svolgono nel territorio comunale.

2. Detto limite può essere annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale in concomitanza con l'approvazione del calendario programma previsto al successivo art. 9.

3. In caso di richieste che, sommate, superano i contingenti stabiliti, viene assegnata priorità a quelle iniziative che, storicamente, vantano un documentato maggior numero di manifestazioni di quel tipo organizzate nel tempo ed una tradizione di attività svolte sul territorio comunale più radicata.

4. A parità di anzianità, si terrà conto della data di presentazione della richiesta all'ufficio protocollo del Comune.

5. Entro il 15 Novembre di ciascun anno, i soggetti interessati devono presentare domanda preliminare, in carta libera, per l'inserimento nel calendario programma delle manifestazioni ricorrenti. Eventuali richieste o comunicazioni di iniziative non ricorrenti, pervenute successivamente a tale data, saranno accolte solo in caso di residua disponibilità.

6. Sono escluse dal contingentamento le manifestazioni di durata non superiore ad un giorno, nelle quali la somministrazione è indispensabile a garantire il conforto ai partecipanti alla manifestazione stessa.

Art. 9 Calendario/Programma

1. La Giunta Comunale, previa concertazione con le parti sociali interessate, entro il mese di dicembre di ciascun anno, redige il calendario/programma delle manifestazioni ricorrenti, salvaguardando comunque i periodi tradizionali delle feste già consolidate ad oggi.

Art. 10 Denominazione delle manifestazioni

1. Qualora le manifestazioni adottino la definizione di Sagra, Festa o simili, i riferimenti dovranno essere preferibilmente a richiami di tipo gastronomico, culturale, politico o religioso chiaramente legati alla tradizione locale o ad espressioni collegate all'attività dell'organizzazione.

Art. 11 - Commissione Comunale di Vigilanza sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo

1. Lo svolgimento di manifestazioni con allestimenti temporanei è sottoposto a sopralluogo preventivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo se istituita ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n° 311/2001 qualora il numero di spettatori sia superiore a 200 unità.
2. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, senza variazioni negli allestimenti, e per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.
3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del sopra citato D.P.R. n° 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
4. Qualora la Commissione Comunale non fosse istituita e ricorressero le condizioni di installazioni di non rilevante entità, le verifiche saranno svolte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 12 - Prescrizioni di sicurezza

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. dovranno avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato.
3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato.
4. Le uscite ed i percorsi di esodo dovranno essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
5. Dovrà essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
6. Dovrà essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, almeno tre nei locali destinati a cucina.
7. I depositi di GPL in bombole, dovranno essere ubicati in zona idonea, nel pieno rispetto delle norme vigenti.
8. Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere collegate a terra.
9. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura.

Art. 13 - Responsabile della manifestazione

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale, il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
2. In assenza di detta designazione, il responsabile della sicurezza della manifestazione, verrà individuato nel soggetto dichiarante l'inizio di attività di cui all'art. 45 della L.R. n° 28/2005.

Art. 14 - Quietè pubblica

1. L'emissione di suoni e rumori dovrà rispettare le disposizioni e le procedure contenute negli atti pianificatori e regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga.

2. In caso di vacanza o inapplicabilità di quanto previsto al comma precedente, il Sindaco sentito l'ARPAT, può disporre con proprio provvedimento limiti e orari.

Art. 15 - Tariffe, tasse e imposte

1. Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.

Art. 16 - Sanzioni

1. Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 € previste dall'art. 7/bis d. lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni per le violazioni dei regolamenti comunali, fatte salve diverse disposizioni di Leggi specifiche che stabiliscono importi di diverse entità ed altri procedimenti.

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28.12.2000, n° 81 e successive modificazioni.

Art. 17 - Norme finali

1. Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 d. lgs. 18/08/2000 n° 267 ed entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.

2. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.